

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 193 DEL 09/01/2018

Proposta n. 5620 del 20/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VETERINARIO "SANITA' ANIMALE"
Dott. Mario Ignazio Lai

OGGETTO: Rimborso al sig Piseddu Andrea, per il latte distrutto non destinabile al consumo umano a seguito di focolaio di Scrapie

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig. Giulio Aretino	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Mario Ignazio Lai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE”

- Vista la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con deliberazione n. 22 del 06/02/2017;
- Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 8 Cagliari n° 2196 del 31/05/01 con la quale sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Sanità Animale, al dott. Lai Mario Ignazio;
- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n° 320;
- Visto l’Ordinanza Ministeriale del 10/05/1991 con la quale nell’elenco delle malattie denunciabili è inserita anche la “Scrapie”;
- Vista l’O.M. 26/03/1998 recante misure supplementari in allevamenti colpiti da “Scrapie”;
- Visto il Decreto Ministeriale 08/04/1999 recante norme per la profilassi della “Scrapie” negli allevamenti ovi-caprini;
- Visto il Regolamento CE 260/2003 – Modifica all’allegato VII del Reg. CE 999/01 - Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini;
- Vista la Decisione n. 2003/100/CE della Commissione del 13/02/2003 che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Visto il Regolamento (CE) n° 727/2007 della Commissione del 26/06/2007 che modifica gli allegati I, III, VII e X del Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Visto	il Regolamento (CE) n° 103/2009 della Commissione del 03/02/2009, che modifica gli allegati VII e IX del Reg. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.												
Vista	la nota DGSA25346-P del 23/12/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che richiama l'obbligo che il latte prodotto negli allevamenti posti sotto sequestro, non potrà essere conferito agli stabilimenti di trasformazione, in quanto non destinabile al consumo umano fino alla comunicazione dell'esito positivo che escluda la BSE;												
Vista	la nota prot. n° DGSAFV.III/3920 del 02/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella quale si sostiene che qualora il latte sequestrato non possa essere trasformato in azienda o stoccato in maniera tale da non pregiudicare la sua futura trasformazione, lo stesso sia indennizzabile ai sensi della legge 02/06/1988, n° 218;												
Vista	la migliore offerta presentata dalla società L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. di Pietro e Mario Mangia, con sede legale nel comune di Patrica (FR)- via Morolense, 12 e sede operativa nel Comune di Thiesi (SS), loc. Sa Tanchitta con n° CE 1038DT3												
Considerata	l'urgenza di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società L.E.M., presso l'allevamento posto sotto sequestro e distrutto dalla medesima società;												
Rilevato	che, all'atto della presentazione della richiesta di indennizzo alla ASSL Cagliari, la procedura operativa prevedeva che, unitamente alla richiesta di rimborso, l'allevatore producesse una dichiarazione-valutazione sul prezzo del litro di latte, redatta da un perito iscritto negli elenchi del Tribunale di Cagliari;												
Valutata	l'esigenza di evitare un aggravio di costi a carico dell'allevatore, il Servizio di Sanità Animale della ex ASL n° 8 di Cagliari ha inviato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale alla Sanità con nota protocollo n° 3913 del 23/04/2010 una proposta alternativa per la determinazione del costo del latte ovi/caprino, nella quale era prevista una richiesta ufficiale a tre stabilimenti di trasformazione latte, maggiormente rappresentativi, che operano nel territorio della ex ASL n° 8, di comunicare il compenso per litro di latte, praticato ai loro conferenti nella campagna di produzione. Il valore medio ottenuto rappresenterebbe il giusto importo da corrispondere agli allevatori;												
Preso atto	che il Direttore del Servizio di Prevenzione Regionale, con nota protocollo n° 0010490 del 10/05/2010, in risposta alla nostra proposta alternativa autorizzava questo Servizio all'espletamento della pratica di indennizzo secondo le modalità indicate, significando che la valutazione del costo unitario del latte, calcolato secondo la media del prezzo di acquisto dei tre maggiori stabilimenti operanti nel territorio, garantisce adeguatamente i criteri di equilibrio ed imparzialità del procedimento senza alcun onere nei confronti degli allevatori;												
Atteso	che questo Servizio, ha inviato una richiesta con nota prot. n° PG/2017/282409 del 08/08/2017 alla ditta F.Ili Pinna Industria Casearia S.p.a., nota prot. n° PG/2017/282389 del 08/08/2017 al Caseificio Industria Casearia Agroalimentare Serra S.r.l., e con nota prot. n° PG/2017/296972 del 29/08/2017 all' P.O. Unione Pastori Soc. Coop. Agr., con l'invito a fornire l'entità del compenso corrisposto agli allevatori, per litro di latte, nel corso della campagna di produzione 2016/2017;												
Preso atto	che il prezzo applicato dai caseifici sopra indicati per il conferimento del latte per l'annata 2016/2017 per €/litro è il seguente: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>-</td> <td>Industria Casearia Agroalimentare Serra</td> <td>€/l</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Ditta F.Ili Pinna Industria Casearia</td> <td>€/l</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>O.P. Unione Pastori</td> <td>€/l</td> <td>0,75/0,80</td> </tr> </table>	-	Industria Casearia Agroalimentare Serra	€/l	0,60	-	Ditta F.Ili Pinna Industria Casearia	€/l	0,60	-	O.P. Unione Pastori	€/l	0,75/0,80
-	Industria Casearia Agroalimentare Serra	€/l	0,60										
-	Ditta F.Ili Pinna Industria Casearia	€/l	0,60										
-	O.P. Unione Pastori	€/l	0,75/0,80										
Considerato	che il prezzo medio calcolato del latte riconosciuto agli allevatori nell'annata casearia 2016/2017 è di € 0,66 per litro di latte;												

- Attesa la necessità di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. di Pietro e Mario Mangia e di indennizzare esclusivamente le partite di latte, ritirate dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria;
- Preso atto che presso l'allevamento del sig. Piseddu Andrea sito in località "Meda de Canasciusu" in agro di Orroli codice aziendale IT065NU038, è stato accertato casi di positività al test rapido per TSE;
- Rilevato che, in seguito a positività al test rapido per TSE, il Sindaco del comune di Orroli, in data 08/06/2017 e in data 06/07/2017, ha emesso rispettivamente le Ordinanze n° 14 e n° 17 per il sequestro cautelativo dell'allevamento ovino sito in località "Meda de Canasciusu", identificato con codice aziendale IT065NU038 di proprietà del sig. Piseddu Andrea;
- Preso atto che per il latte ritirato e distrutto, proveniente dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria, è stato fissato un indennizzo di € 0,66 per litro di latte, come precedentemente calcolato, da riconoscere al sig. Piseddu Andrea;
- Preso atto che la legge 02 giugno 1988, n° 218 – misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali - che all'art. 2, comma 4 prevede che ".....l'Autorità competente disponga la distruzione di.....omissis.....e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all' 80% del valore attribuito in sede di stesura di verbale di distruzione."
- Ritenuto di dover corrispondere e liquidare al sig. Piseddu Andrea l'indennizzo per il latte distrutto di cui trattasi per l'importo di € 2.365,44

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa:

- ✓ di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato e distrutto proveniente dall'allevamento del sig. Piseddu Andrea, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili riconoscibile come NOR 98).
- ✓ di fissare un indennizzo di € 0,66 per litro di latte;
- ✓ di corrispondere e liquidare a favore del sig. Piseddu Andrea nato a Orroli il 10/03/1968 - codice fiscale PSDNDR68C10G122E e ivi residente a Orroli in via A. Onano n° 34, codice aziendale IT065NU038 l'importo di € 2.365,44 (duemilatrecentosessantacinque/44) quale indennità per la distruzione di 4.480 litri di latte come riportato nel seguente prospetto:

Allevatore	codice aziendale	data adozione provvedimento	data ritiro latte	tipo latte	litri di latte ritirato	prezzo/litro	totale indennizzo	Somma dovuta (80%)
Piseddu Andrea	IT065NU038	08/06/2017 e 06/07/2017	1 e 13 luglio 2017	OVINO	4480	0,66	2.956,80	2.365,44

- ✓ che il pagamento dovrà essere eseguito mediante accredito diretto sul c/c bancario di seguito riportato

beneficiario	codice fiscale	Istituto di credito	codice IBAN
Piseddu Andrea	PSDNDR68C10G122E	BANCO DI SARDEGNA	IT97U0101586851000070408038

di dare atto che la spesa graverà sulla macro BS.23.2 sul conto A505010303, come meglio indicato nella seguente tabella:

anno	ufficio autorizzazione	macro	cod. conto	descrizione	importo
2017	BS23	2	A505010303	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.365,44

- ✓ di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione.
- ✓ di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari;
- ✓ di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari
- ✓ di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE
Dott. Mario Lai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) non allegati

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) non allegati

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari dal 09/01/2018 al 24/01/2018

Delegato: _____

Il Direttore del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella _____